

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2018013** Data: **23.12.2013**

Oggetto: **elenchi INTRASTAT**

ELENCHI INTRASTAT

Gentile Associato,

con la presente circolare si intende ricordare che per le operazioni intracomunitarie è obbligatoria la presentazione degli elenchi riepilogativi (cosiddetti modelli **INTRASTAT**).

I modelli INTRASTAT sono da inviare con riferimento alle cessioni e agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi per le quali l'assolvimento dell'IVA spetta al committente (cioè le prestazioni di servizi generiche soggette alla regola generale di territorialità). Tali elenchi, la cui ultima versione è stata approvata con Determinazione dell'Agenzia delle Dogane 22/02/2010 n. 22778, sono l'**INTRA 1** e l'**INTRA 2**, ciascuno dei quali contiene due distinte categorie di operazioni e cioè:

- le **cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi (INTRA 1)**;
- gli **acquisti intracomunitari di beni e i servizi ricevuti (INTRA 2)**.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Devono presentare gli elenchi i soggetti IVA che effettuano scambi intracomunitari di beni e quelli che ricevono o effettuano prestazioni di servizi generiche da o nei confronti di soggetti passivi di altri Paesi.

In particolare, sono interessati i soggetti che effettuano le seguenti operazioni (Circolare Agenzia Entrate 21/06/2010 n. 36/E):

- **cessioni e acquisti intracomunitari di beni**, a prescindere dalla circostanza che una delle parti del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che, ovviamente il medesimo sia **identificato ai fini IVA** nella UE;
- **prestazioni** di servizi generiche:
 - **rese** da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri;
 - **ricevute** da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Il principio giuridico dello stabilimento comporta la conseguenza che per le prestazioni di servizi, non sussiste l'obbligo di includere quelle rese o ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte sia un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario il quale – benché identificato ai fini IVA nella UE – non possieda nel territorio UE né la sede principale dell'attività, né una stabile organizzazione.

2. OPERAZIONI INTERESSATE

Negli INTRASTAT vanno incluse:

- le **cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni**;
- tutte le **prestazioni rese** da operatori italiani ad operatori comunitari, che in virtù del principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente. Restano quindi escluse le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe (es.: prestazioni relative ad immobili, trasporti, ristorazione e catering, ecc.);
- tutte le **prestazioni ricevute** da soggetti IVA stabiliti in Italia e tassabili in Italia, ai sensi del principio generale suddetto, con esclusione delle prestazioni oggetto delle medesime deroghe sopra indicate.

Vanno escluse:

- le **prestazioni ricevute da un committente italiano** (residente) ed effettuate da un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (operazioni esenti, non imponibili, ecc.), come nel caso di un trasporto commissionato da un'impresa italiana ad un trasportatore tedesco per trasferire un bene acquistato in Germania direttamente in Arabia Saudita (risoluzione n. 134/E del 20/12/2010);
- le **prestazioni rese da un operatore italiano** (residente) per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente (operazioni esenti, non imponibili, ecc.). A tale riguardo, il prestatore italiano, salvo il caso di elementi obiettivi secondo cui l'imposta non è dovuta nello Stato membro del committente, ha l'onere di richiedere e ottenere una dichiarazione del committente in cui si afferma la sussistenza dell'esenzione o della non imponibilità (Circolare 06/08/2010 n. 43/E).

3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Gli elenchi devono essere presentati in via telematica attraverso una delle seguenti procedure:

- 1)** i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate **Entratel o Fisconline** (Determinazione Agenzia Dogane 07/05/2010 n. 63336);
- 2)** la procedura **EDI (E.D.I. - Electronic Data Interchange)**.

La trasmissione può essere effettuata sia direttamente che tramite intermediari abilitati o soggetti delegati (procedura EDI).

Sul sito dell'Agenzia delle Dogane è disponibile l'applicazione **Intr@web On Line** che consente la compilazione e l'invio on-line delle dichiarazioni Intra fornendo on-line il numero di protocollo, senza recarsi in dogana e senza l'installazione di software specifici.

L'applicazione (**Intr@web On Line**) può essere utilizzata dai soggetti obbligati e/o delegati che:

- hanno aderito al servizio telematico;
- sono in possesso della firma digitale rilasciata dall'Agenzia;
- presentano elenchi Intra con un numero limitato di righe di dettaglio.

Gli elenchi si considerano presentati all'atto del ricevimento del relativo messaggio da parte del sistema informatico.

Il termine di presentazione è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento e cioè:

- a) **periodo trimestrale**, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni – cioè, singolarmente, cessioni intracomunitarie di beni o servizi resi (INTRA 1), acquisti intracomunitari di beni o servizi ricevuti (INTRA 2) – un ammontare complessivo non superiore ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00);
- b) **periodo mensile**, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a) precedente.

I soggetti trimestrali possono optare, tuttavia, per la periodicità mensile per l'intero anno solare.

La verifica del limite da cui dipende la periodicità degli elenchi va effettuata distintamente per l'INTRA 1, da un lato, e l'INTRA 2 dall'altro; è quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto ad una periodicità trimestrale per l'INTRA 1 ed una periodicità mensile per l'INTRA 2 o viceversa.

Ammontare delle operazioni		Elenco/periodo di riferimento		Termine di presentazione
Cessioni di beni	Da 0 a 50.000	INTRA 1	Trimestrale	25 del mese successivo al trimestre
	Oltre 50.000	INTRA 1	Mensile	25 del mese successivo
Servizi resi	Da 0 a 50.000	INTRA 1	Trimestrale	25 del mese successivo al trimestre
	Oltre 50.000	INTRA 1	Mensile	25 del mese successivo
Servizi ricevuti	Da 0 a 50.000	INTRA 2	Trimestrale	25 del mese successivo al trimestre
	Oltre 50.000	INTRA 2	Mensile	25 del mese successivo
Acquisti di beni	Da 0 a 50.000	INTRA 2	Trimestrale	25 del mese successivo al trimestre
	Oltre 50.000	INTRA 2	Mensile	25 del mese successivo

Il superamento del limite di 50.000,00 euro nel corso del trimestre, per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni comunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti), determina l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco INTRA 1 o INTRA 2 a partire dal mese successivo a quello in cui tale limite è superato.

In tal caso, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, anche per i periodi mensili già trascorsi.

4. SANZIONI APPLICABILI

Di seguito si riporta un prospetto nel quale sono riepilogate le principali sanzioni in caso omessa, tardiva presentazione o di presentazione con dati inesatti od irregolari:

VIOLAZIONE	SANZIONE	NORMA
Omessa presentazione	Da €. 516,00 a €. 1.032,00 per ciascun elenco	Art. 11 co. 4 D.Lgs 471/97
Presentazione tardiva incompleta, inesatta o irregolare degli elenchi intrastat ma entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio (2)	Da €. 258,00 a €. 516,00 per ciascun elenco	
Presentazione incompleta, inesatta o irregolare (2)	Da €. 516,00 a €. 1.032,00 (1)	
Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat da parte di persone fisiche	Da €. 206,00 a €. 2.065,00 (1)	Art. 11 D.Lgs. 322/89
Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat da parte di società ed enti	Da €. 516,00 a €. 5.164,00 (1)	
Omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi intrastat se integrati nel termine fissato dall'Ufficio	Persone fisiche: Da € 103,00 a € 1.032,00 Società ed enti: Da €. 258,00 a €. 2.582,00	
Integrazione o correzione spontanea dei dati statistici mancanti o inesatti, entro i successivi 30 giorni dalla data di presentazione degli elenchi	Nessuna sanzione (3)	
Omessa presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari degli enti non commerciali	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto, con un minimo di 258,00 €	Art. 5 co. 2 D. Lgs. 471/97
Presentazione della dichiarazione di cui sopra con indicazioni di un ammontare di operazioni inferiore al reale	Dal 120% al 240% della maggiore imposta dovuta	
Omessa presentazione della dichiarazione modello INTRA 13	Da €. 258,00 a €. 2.065,00	Art. 5 co. 3 D. Lgs. 471/97
<p>(1) Non si applica, infine, alcuna sanzione se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.</p> <p>(2) La presentazione di elenchi intrastat irregolari dovrebbe rientrare tra le violazioni non più punibili.</p> <p>(3) La dottrina ritiene non sia applicabile alcuna sanzione (IREDCCEC n. 10/2011)</p>		

5. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

E' tuttavia possibile avvalersi del ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 472/1997 in ipotesi di omessa o errata presentazione dei modelli INTRASTAT (risoluzione n. 20 del 16/02/2005).

In particolare, nelle ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, il fornitore/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento operoso, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata e versando **la sanzione ridotta pari a un ottavo del minimo** (1/8 di €. 516,00) entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Per le violazioni concernenti i dati "statistici" dei modelli Intrastat, non trattandosi di violazione di natura tributaria il ravvedimento operoso non è applicabile.

6. INVIO TELEMATICO DEGLI ELENCHI

Si ricorda che i dati contenuti negli elenchi INTRASTAT vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente per via telematica**. Tale comunicazione può essere effettuata direttamente dal contribuente, attraverso il sistema Internet o Entratel, o tramite gli intermediari abilitati.

Si coglie l'occasione per augurare buone feste.

Per **AGISCO**
Studio Bondavalli